



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9153 del 2020, proposto da
Salvatore De Rinaldis, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Paladini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Baldassarre in
Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione
staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00164/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Giovanni Orsini e udito per le parti l'avvocato Stefano Palladini in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25, comma 2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe il Tar per la Puglia, sede di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dal signor De Rinaldis per l'annullamento dell'ordinanza n. 136 prot. 14931 del 30 gennaio 2019 con la quale il dirigente del settore pianificazione e sviluppo del territorio, nucleo di vigilanza edilizia del Comune di Lecce ha ingiunto la demolizione di un manufatto (superficie di circa 48 m. quadri) ad uso civile abitazione e di una veranda in muratura realizzati in assenza di titoli edilizi.

L'appellante riepiloga lo svolgimento dei fatti, ricordando che in data 16 ottobre 2007 il Comune ha effettuato un sopralluogo dei luoghi in cui è situato il manufatto nei confronti della signora Anna Maria Della Valle e che 5 anni dopo è stata emessa un'ordinanza di demolizione a carico della stessa. Solo in data 1 febbraio 2019 tale ordinanza viene annullata e quindi, senza rinnovazione del procedimento, emessa una nuova ordinanza nei confronti del signor De Rinaldis.

2. Con l'appello in esame viene rilevata l'erroneità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione (primo motivo), illogicità della motivazione (secondo motivo) e omessa motivazione (terzo motivo).

3. Il Comune si è costituito in giudizio con la memoria del 30 novembre 2020 chiedendo il rigetto dell'appello.

4. Nell'udienza del 21 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello non è fondato.

5.1. Con il primo motivo l'appellante contesta che il Tar abbia ritenuto irrilevante la mancata rinnovazione dell'iter procedimentale nei suoi confronti. Sarebbe evidente infatti la violazione della legge n. 241 del 1990 derivante dal fatto che l'ordinanza di demolizione oggetto di ricorso si fonda su un verbale di sopralluogo risalente al 2007 emesso a carico di altro soggetto.

La censura non è meritevole di accoglimento. È pacifico infatti che l'odierno appellante sia proprietario del bene contestato di cui egli stesso non disconosce la consistenza come rilevata nel sopralluogo e la realizzazione in assenza di titolo edilizio. Peraltro, come rilevabile dalla documentazione depositata in primo grado, il signor De Rinaldis, coniuge della signora Della Valle, era presente durante lo svolgimento del sopralluogo risalente al 2007 e in tale occasione aveva rilasciato dichiarazioni spontanee. L'accertamento da parte del Comune del trasferimento della proprietà tra i due coniugi ha comportato che il provvedimento definitivo fosse emesso nei confronti dell'attuale appellante, ma in tale contesto la rinnovazione del procedimento non avrebbe potuto determinare in alcun modo un esito diverso del procedimento stesso.

5.2. Con il secondo motivo viene evidenziato che il lasso di tempo intercorrente tra la realizzazione delle opere abusive, il primo sopralluogo e l'ordinanza di demolizione è tale da aver ingenerato un legittimo affidamento circa la legittimità delle costruzioni. Per questo il comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente l'ordinanza oggetto di ricorso anche con riferimento alla valutazione degli opposti interessi da considerare. Non sussistendo inoltre ragioni di celerità per l'adozione del provvedimento di demolizione, l'amministrazione avrebbe dovuto notificare ai sensi della legge n. 241 del 190 l'avvio del procedimento.

La censura deve essere respinta sulla base dei consolidati principi della giurisprudenza. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza numero 9 del 2017) ha chiarito, come precisato anche nella sentenza di primo grado, che i

provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi non richiedono motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata a prescindere dal tempo intercorso alla realizzazione dell'abuso. Analogamente, il carattere vincolato di tali provvedimenti non obbliga l'amministrazione a comunicare l'avvio dei relativi procedimenti.

5.3. Con il terzo motivo viene ribadita la censura concernente l'omessa acquisizione del parere della commissione edilizia comunale in violazione dell'articolo 41 della legge regionale Puglia n. 56 del 1980.

Anche tale censura è priva di fondamento. L'eventuale acquisizione del parere, infatti, non avrebbe potuto determinare modifiche al provvedimento impugnato che ha carattere vincolato. In ogni caso oltre all'applicazione dell'articolo 21 *octies* della legge n. 241 del 1990, si deve tener presente che nel comune di Lecce la commissione edilizia è stata soppressa ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1500.00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI